

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 817 del 5 SET. 2020

**Oggetto:** Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli avvocati fiduciari per l'affidamento di prestazioni legali a professionisti abilitati all'esercizio della professione di avvocato per la difesa in giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania nonché dei suoi dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Proposta n. 309 del 15.09.20

**STRUTTURA PROPONENTE**

Servizio Legale

Il Responsabile dell'istruttoria  
dott.ssa *Aurilia Scibilia*

Il Responsabile del procedimento  
dott.ssa *Aurilia Scibilia*

Il Dirigente Avvocato  
avv. *Carmelo F.A. Ferrara*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. Don. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

**Il Dirigente Avvocato**  
Servizio Legale

Premesso che presso questa Azienda è presente una struttura deputata alla gestione del contenzioso della stessa e che, in particolari condizioni, si rende necessario ed opportuno affidare l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio a professionisti esterni dotati di comprovata esperienza e professionalità;

Che già, con delibera n. 784 del 12.07.2018, si era provveduto all'approvazione del Regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento del Servizio Legale dell'ARNAS Garibaldi in seno al quale sono stati individuati anche i presupposti per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Azienda ad avvocati esterni iscritti all'albo aziendale;

Vista la circolare Assessoriale di cui alla nota prot n. 77501/Gab del 03 dicembre 2019, in materia di *"Indicazioni generali e criteri, in recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 Ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03 Agosto 2018, in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio delle Aziende del SSR nonché per l'adozione e per l'aggiornamento dei Regolamenti aziendali per la formazione degli elenchi dei professionisti di fiducia"*, con la quale l'Assessorato per la Salute ha inteso fornire indicazioni uniformi a tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R.;

Vista la successiva delibera n. 303 del 01.04.2020 con la quale l'ANAC, ad integrazione, ha ulteriormente reso un parere in ordine all'affidamento dei servizi legali;

Vista la nota prot.n. 27006/Gab del 12 Giugno 2020, con la quale l'Assessorato per la Salute ha inviato, per le medesime finalità di uniformazione delle condotte ed ai fini della più celere riapertura di tutti termini di iscrizione negli Albi tenuti dalle Aziende Siciliane per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, il necessario modello di istanza di partecipazione;

Considerato che, con deliberazione n. 622 del 10 Luglio 2020, in esecuzione delle indicazioni assessoriali di cui alla nota prot n. 77501/Gab del 03 dicembre 2019 e alla circolare Assessoriale prot.n. 27006/Gab del 12 Giugno 2020, è stato adottato il *"Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Azienda"* che ha recepito sostanzialmente le indicazioni;

Che successivamente all'adozione di tale atto deliberativo e decorso il termine di pubblicazione del suddetto regolamento ai sensi di legge, le Aziende sono tenute ad adottare un avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli Avvocati fiduciari;

Che l'inserimento dei professionisti nell'elenco verrà disposto previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nell'allegato avviso ed all'accettazione delle condizioni economiche in esso previste;

Che, altresì, per quanto riguarda il patrocinio dei dipendenti, l'Azienda metterà a disposizione l'elenco dei professionisti esterni, fermo restando che il professionista prescelto dovrà accettare le condizioni economiche di cui all'allegato avviso;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Avviso Pubblico -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- per la formazione dell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Ente, al fine di garantire la più ampia partecipazione di professionisti abilitati all'esercizio dell'attività forense cui conferire incarichi difensivi per competenze e professionalità specifiche ed alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale approvato con la deliberazione n.622 del 10 Luglio 2020;

Ritenuto, inoltre, di approvare il modello di domanda di iscrizione nel suddetto elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da presentare secondo le modalità e termini previsti dal superiore avviso;

Ritenuto, infine, di approvare lo schema di *"disciplinare d'incarico"* -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- vincolante per il professionista anche in ordine alle condizioni economiche in esso previste nonché la *"scheda di sintesi del giudizio"* -anch'essa parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione - relativa alle attività svolte, che dovrà essere compilata di volta in volta dal professionista incaricato al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati;

Ritenuto di dare atto che il presente Avviso in uno al modello di domanda di iscrizione nell'elenco, al disciplinare d'incarico ed alla scheda di sintesi del giudizio, verranno tutti affissi all'Albo pretorio online sul sito internet aziendale;

Ritenuto di trasmettere al Servizio Informatico Aziendale il suindicato modello di domanda di iscrizione per gli adempimenti conseguenziali;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, atteso che è necessario procedere alla formazione di un elenco di Avvocati fiduciari dell'Ente per la gestione del contenzioso in scadenza;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Approvare l'Avviso Pubblico -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- per la formazione dell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Ente, al fine di garantire la più ampia partecipazione di professionisti abilitati all'esercizio dell'attività forense cui conferire incarichi difensivi per competenze e professionalità specifiche ed alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale approvato con la deliberazione n.622 del 10 Luglio 2020.

Approvare il modello di domanda di iscrizione nel suddetto elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da presentare secondo le modalità e termini previsti dal superiore avviso.

Approvare lo schema di "disciplinare d'incarico" -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- vincolante per il professionista anche in ordine alle condizioni economiche in esso previste nonché la "scheda di sintesi del giudizio" -anch'essa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - relativa alle attività svolte, che dovrà essere compilata di volta in volta dal professionista incaricato al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati.

Dare atto che il presente Avviso in uno al modello di domanda di iscrizione nell'elenco, al disciplinare d'incarico ed alla scheda di sintesi del giudizio, verranno tutti affissi all'Albo pretorio online sul sito internet aziendale.

Trasmettere al Servizio Informatico Aziendale il suindicato modello di domanda di iscrizione per gli adempimenti conseguenziali.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che è necessario procedere alla formazione di un elenco di Avvocati fiduciari per la gestione del contenzioso in scadenza.

### **Allegati:**

- 1) Regolamento Aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020;
- 2) Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di Avvocati fiduciari dell'Ente;
- 3) modello di domanda di iscrizione nell'elenco di Avvocati;
- 4) schema di disciplinare d'incarico;
- 5) schema di scheda di sintesi del giudizio.

Il Dirigente Avvocato  
Servizio Legale  
Avv. Carmelo Ferrara

## IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Approvare l'Avviso Pubblico -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- per la formazione dell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Ente, al fine di garantire la più ampia partecipazione di professionisti abilitati all'esercizio dell'attività forense cui conferire incarichi difensivi per competenze e professionalità specifiche ed alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale approvato con la deliberazione n.622 del 10 Luglio 2020.

Approvare il modello di domanda di iscrizione nel suddetto elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da presentare secondo le modalità e termini previsti dal superiore avviso.

Approvare lo schema di "disciplinare d'incarico" -parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- vincolante per il professionista anche in ordine alle condizioni economiche in esso previste nonché la "scheda di sintesi del giudizio" -anch'essa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - relativa alle attività svolte, che dovrà essere compilata di volta in volta dal professionista incaricato al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati.


Dare atto che il presente Avviso in uno al modello di domanda di iscrizione nell'elenco, al disciplinare d'incarico ed alla scheda di sintesi del giudizio, verranno tutti affissi all'Albo pretorio online sul sito internet aziendale.

Trasmettere al Servizio Informatico Aziendale il suindicato modello di domanda di iscrizione per gli adempimenti conseguenziali.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che è necessario procedere alla formazione di un elenco di Avvocati fiduciari per la gestione del contenzioso in scadenza.

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giannanco)




Il Direttore Generale

(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

**19 SET, 2020**

e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla  
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come  
sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore  
Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

ALL. 1

DELIBERAZIONE N. 622 del 10 LUG. 2020

**Oggetto:** Approvazione del Regolamento Aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni

Proposta N. 286 del 10/07/2020

**STRUTTURA PROPONENTE**  
Servizio Legale

l'istruttore  
Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Dirigente Avvocato  
Avv. Carmelo F. A. Ferrara

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

## Il Dirigente Avvocato Servizio Legale

Premesso che presso questa Azienda è presente una struttura deputata alla gestione del contenzioso della stessa e che, in particolari condizioni, si rende necessario ed opportuno affidare l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio a professionisti esterni dotati di comprovata esperienza e professionalità;

Che al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi e delle procedure è necessario adottare un regolamento che disciplini le modalità di attribuzione degli incarichi esterni;

Che già, con deliberazione n. 628 del 15.10.2015, questa Azienda Ospedaliera ha provveduto ad approvare l'elenco degli avvocati fiduciari per la difesa in giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania nonché dei suoi dipendenti coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi;

Che, con successive deliberazioni n. 429 del 10.06.2016, n. 319 del 27.04.2017 e 895 del 31.08.2018 e n. 210 dell'8.03.2019, si è provveduto all'aggiornamento del suddetto elenco di avvocati fiduciari in uno all'approvazione del modello di disciplinare d'incarico da sottoporre all'accettazione da parte del legale incaricato;

Che già, con delibera n. 784 del 12.07.2018, si era provveduto all'approvazione del Regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento del Servizio Legale dell'ARNAS Garibaldi in seno al quale sono stati individuati anche i presupposti per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Azienda ad avvocati esterni iscritti all'albo aziendale;

Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato con delibera del 24 ottobre 2018 n. 907 le linee guida (n.12) di affidamento dei servizi legali, ribadendo che l'incarico, affidato per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 codice civile;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. V, 06.06.2019 n. C-264/18, con la quale la Corte ha sostenuto che *"le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e che quindi l'affidamento dell'incarico professionale ha carattere fiduciario;

Vista la circolare Assessoriale di cui alla nota prot n. 77501/Gab del 03 dicembre 2019, in materia di *"Indicazioni generali e criteri, in recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 Ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03 Agosto 2018, in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio delle Aziende del SSR nonché per l'adozione e per l'aggiornamento dei Regolamenti aziendali per la formazione degli elenchi dei professionisti di fiducia"* con la quale l'Assessorato per la Salute ha inteso fornire indicazioni uniformi a tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R.;

Vista la successiva delibera n. 303 del 01.04.2020 con la quale l'ANAC, ad integrazione, ha ulteriormente reso un parere in ordine all'affidamento dei servizi legali;

Preso atto che, con nota prot.n. 27006/Gab del 12 Giugno 2020, l'Assessorato per la Salute ha inviato, per le medesime finalità di uniformazione delle condotte ed ai fini della più celere riapertura di tutti termini di iscrizione negli Albi tenuti dalle Aziende Siciliane per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, il necessario modello di istanza di partecipazione;

Considerato che occorre provvedere all'adozione di un regolamento aziendale che recepisca integralmente la normativa sopra esposta;

Ritenuto di fare riserva di procedere all'apertura dei termini di iscrizione al relativo Albo ai sensi del nuovo Regolamento, all'esito dell'adozione della presente deliberazione e decorso il termine di pubblicazione dello stesso ai sensi di legge;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Azienda"- parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- nel rispetto della normativa nazionale, della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-264/18, tenendo conto anche delle Linee Guida ANAC n. 12 come da ultimo integrate con delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020 per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;

Ritenuto di dare atto che il presente Regolamento verrà affisso all'Albo Aziendale e pubblicato sul sito internet aziendale;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, atteso che è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati per procedere alle nomine dei legali nel contenzioso in scadenza;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Approvare il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Azienda"- parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- nel rispetto della normativa nazionale, della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-264/18, tenendo conto anche delle Linee Guida ANAC n. 12 come da ultimo integrate con delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020 per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Dare atto che il presente Regolamento verrà affisso all'Albo Aziendale e pubblicato sul sito internet aziendale.

Fare riserva di procedere all'apertura dei termini di iscrizione al relativo Albo ai sensi del nuovo Regolamento, all'esito dell'adozione della presente deliberazione e decorso il termine di pubblicazione dello stesso ai sensi di legge.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati per procedere alle nomine dei legali nel contenzioso in scadenza.

**Allegato:** Regolamento Aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni

Il Dirigente Avvocato  
Servizio Legale  
Avv. Carmelo Ferrara

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:


Approvare il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Azienda" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- nel rispetto della normativa nazionale, della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-264/18, tenendo conto anche delle Linee Guida ANAC n. 12 come da ultimo integrate con delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020 per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Dare atto che il presente Regolamento verrà affisso all'Albo Aziendale e pubblicato sul sito internet aziendale.

Fare riserva di procedere all'apertura dei termini di iscrizione al relativo Albo ai sensi del nuovo Regolamento, all'esito dell'adozione della presente deliberazione e decorso il termine di pubblicazione dello stesso ai sensi di legge.


Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati per procedere alle nomine dei legali nel contenzioso in scadenza.

Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Brambano)




Il Direttore Generale  
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

10/07/2020

e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla  
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come  
sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore  
Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



## **REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AZIENDA**

### **INDICE**

#### **Premesse e finalità**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

**Art. 2 – Istituzione dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Azienda**

**Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo**

**Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'Albo**

**Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**

**Art. 6 – Deroghe al criterio della equa ripartizione**

**Art. 7 - Affidamenti diretti a professionisti non inseriti nell'Albo**

**Art. 8 – Individuazione professionista**

**Art. 9 - Accettazione dell'incarico**

**Art. 10 - Contenuto minimo del disciplinare di incarico**

**Art. 11 – Conclusione incarico legale**

**Art. 12 – Revoca dell'incarico**

**Art. 13 – Corrispettivo**

**Art. 14 – Pagamenti**

**Art. 15 – Cancellazione dall'Albo**

**Art. 16 – Transazione delle controversie**

**Art. 17 – Pubblicità**

**Art. 18 – Tutela della privacy**

**Art. 19 – Patrocinio dei dipendenti**

**Art. 20 – Disposizioni finali e di efficacia**

**Art. 21 – Norme di rinvio**

## Premesse e finalità

L'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") ha previsto che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'art. 17, comma 1 lett. d) dispone, inoltre, che le previsioni del Codice non trovano applicazione, tra gli altri, agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

-in un arbitrato od in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

-in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

L'affidamento dell'incarico professionale per la Corte di Giustizia Europea C-264/18 ha carattere fiduciario, in quanto *"le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ha approvato le linee guida (n.12) per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, recepite dall'Assessorato Regionale della Salute con la Circolare Assessoriale prot. 77501/Gab. del 3.12.2019.

Con il presente regolamento l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (A.R.N.A.S.), nel rispetto della normativa nazionale, della sentenza della Corte Europea sopracitata e comunque tenendo conto anche delle Linee

Guida ANAC come da ultimo integrate (cfr. delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020), adotta l'odierno regolamento per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

## **ART. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio è attribuita dal legale rappresentate dell'ente al dirigente avvocato dell'Ufficio Legale e Contenzioso ed al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio anche ad un legale esterno appartenente al libero Foro, nei casi di:
  - a) l'elevato numero di cause patrociniate dal medesimo ufficio ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
  - b) concomitanza con il carico di lavoro;
  - c) particolare gravità, importanza, complessità della controversia e presenza di conflitto d'interesse, anche solo presunto, che rendono opportuno affidare all'esterno la controversia;
2. Il Regolamento, in particolare, disciplina le modalità per l'individuazione di un legale esterno al quale affidare l'incarico professionale per:
  - a) l'assistenza tecnica in sede di mediazione e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di svolgimento di tali incarichi dall'avvocatura interna;
  - b) l'attività di semplice domiciliazione, sostituzione in udienza, accessi in cancelleria quando non sia possibile o economico effettuarlo con il personale in servizio.
3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come definiti dall'art. 17 comma 1 lett. c – d del D.Lgs. 50/2016.
4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 del 2016, come modificato dal decreto correttivo Dlgs n. 56/2017 al Codice dei contratti, per cui si applica integralmente il nominato D.Lgs. 50/2016.



## ART. 2

### **Istituzione dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Azienda**

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Azienda è istituito a seguito dell'espletamento di una procedura aperta apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Legale secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso cui ciascun avvocato potrà iscriversi in coerenza al ramo di specializzazione in un numero massimo di due delle seguenti sezioni:  
**Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- CONTABILE**  
**Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**  
**Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO E PREVIDENZA**  
**Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**  
**Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
4. Le istanze contenenti più di due rami specialistici non saranno prese in considerazione.
5. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato.
6. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Azienda; L'elenco ha validità triennale e successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà aggiornato con cadenza annuale (di norma entro il 30 giugno).
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Gli elenchi così formati hanno validità triennale con possibilità di aggiornamento per coloro che, avendo maturato i requisiti, facciano domanda di inclusione nello stesso da presentarsi dal 1 al 31 dicembre di ogni anno.
8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o dirigenti dell'Azienda soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni

di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, non pregiudica la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione.

### **ART. 3**

#### **Requisiti per l'inserimento nell'albo**

1. Nell'elenco saranno inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:
2. Requisiti generali:
  - i. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - ii. godimento dei diritti civili e politici;
  - iii. capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - iv. assenza di procedimenti disciplinari;
  - v. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia);
  - vi. assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - vii. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle diverse sezioni;
  - viii. possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
  - ix. possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
  - x. non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego pubblico presso una Pubblica Amministrazione;
  - xi. assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo nonché fino al completamento degli incarichi affidati è condizione imprescindibile l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nel rispetto dell'art 24 del Codice Deontologico Forense e nel rispetto dell'obbligo di astensione nelle situazioni e circostanze indicate dall'art. 7 del DPR 16.4.2013 n. 62 e dall'art 51 del Codice di Procedura Civile. Costituisce specifica ipotesi di conflitto d'interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro l'Azienda in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso. L'assenza di conflitto d'interessi e l'incompatibilità di cui al presente punto, dovrà essere garantita anche con

riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante in Elenco.

### 3. Requisiti speciali

comprovata esperienza professionale nella difesa delle pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale. I suddetti requisiti dovranno consistere in elementi oggettivi e specifici, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale. Potranno consistere, a puro titolo indicativo, nel possesso o meno di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel numero di cause patrocinate in una determinata materia oggetto di apposita sezione, nel numero di procedimenti di mediazione in cui è stata prestata assistenza o è stata svolta attività come mediatore.

4. In mancanza di uno o più requisiti non si procederà all'iscrizione nell'albo.

## ART. 4

### Modalità di iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti dati:
    - i. possesso della cittadinanza italiana;
    - ii. godimento dei diritti civili e politici;
    - iii. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - iv. abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - v. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
    - vi. possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
    - vii. essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;



- viii. assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ix. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- x. numero del codice fiscale e numero partita iva;
- xi. numero di polizza assicurativa e indicazione del massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00;
- xii. indirizzo di Posta Elettronica Certificata e recapito telefonico fisso e mobile.
- b) *curriculum vitae*, sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente:
- i. l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o in conflitto con gli interessi dell'Azienda per tutto il periodo di vigenza dell'Albo;
- ii. l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- iii. l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative con il mantenimento dell'iscrizione.
- iv. espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico ove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per la singola attività professionale.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. L'Azienda si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.
5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'Ufficio legale e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

#### **ART. 5**

#### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**



1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Direzione Strategica con atto deliberativo su proposta dell'Ufficio Legale.
1. La scelta del professionista esterno è, invece, del Direttore Generale pro tempore (o del Commissario pro tempore) in relazione alla tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
  - i. Specializzazioni e esperienze;
  - ii. di norma, rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7.
  - iii. Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dall'art. 13 del Codice deontologico forense.
3. In applicazione di quanto disposto nella Circolare 77501/gab. del 3.12.2019 dell'Assessorato Salute, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di: a) economicità; b) efficacia; c) imparzialità; d) parità di trattamento; e) trasparenza; f) proporzionalità; g) pubblicità. L'Azienda procede all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione ad uno dei soggetti individuati all'interno del proprio elenco di avvocati fiduciari, al quale verrà chiesto di fornire specifico preventivo.

## **ART. 6**

### **Deroghe al criterio della equa ripartizione**

1. Il criterio della equa ripartizione degli incarichi affidati ai professionisti iscritti nell'Albo dell'Azienda è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:
  - a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo nei quali l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio è conferito per assicurare la continuità difensiva al legale che ha rappresentato e difeso l'Azienda nella precedente fase o grado del giudizio;
  - b) nei casi di particolare complessità e/o complementarietà, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato con esiti positivi la medesima materia oggetto del giudizio;
  - c) nei casi di estrema urgenza o nei periodi in prossimità delle festività o durante la sospensione feriale dei termini quando il reperimento dei professionisti non è di agevole attuazione;

- d) nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;
- e) materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza dove il professionista designato ha già trattato, con risultati positivi, per conto dell'Azienda od altra Azienda Sanitaria del SSN la materia oggetto del procedimento intrapreso;
- f) fattispecie caratterizzate da particolari difficoltà e complessità per la specifica attinenza ad aspetti particolari della legislazione sanitaria, oppure di legislazione o normativa contrattuale afferente questioni relative al rapporto di lavoro con Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- g) procedimenti implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà o vertenti su fattispecie di carattere innovativo o per le quali non risulti sussistere, all'atto del conferimento dell'incarico, giurisprudenza o dottrina costanti o uniformi.

#### **Art. 7**

##### **Affidamenti diretti a professionisti non inseriti nell'Albo**

1. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Azienda ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
2. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per l'Azienda, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
3. L'affidamento dell'incarico è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all'art. 4. comma 2

#### **Art. 8**

##### **Individuazione professionista**

1. L'individuazione dei legali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

2. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 68 del Cod. Deontologico forense, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda.

3. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

4. A seguito dell'individuazione del professionista da parte del Direttore Generale, l'Ufficio legale richiede a mezzo pec la trasmissione:

- a) della dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico legale;
- b) del preventivo ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;
- c) del numero della polizza assicurativa e l'indicazione del massimale assicurato;
- d) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, in particolare, delle cause ostative per l'esecuzione dell'incarico a favore dell'Azienda, nello specifico, di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 del Codice deontologico forense.

### **Art. 9**

#### **Accettazione dell'incarico**

1. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 3 giorni lavorativi (salvo termine più breve in relazione ai termini processuali) dalla comunicazione a mezzo pec della sua individuazione di cui all'art. 8, trasmettere le apposite dichiarazioni di cui al comma 4 del citato art. 8 a mezzo pec all'indirizzo: [ufficiolegale@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:ufficiolegale@pec.ao-garibaldi.ct.it).

2. La mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui al co. 4, dell'art. 8, entro il termine di 3 giorni (o termine minore), si intenderà quale indisponibilità all'accettazione dell'incarico. Tuttavia, l'individuazione del legale sarà, in ogni caso, considerata ai fini della ripartizione degli incarichi.

### **ART. 10**

#### **Contenuto minimo del disciplinare d'incarico**



L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) Indicazione del valore della causa se previsto ovvero la dicitura "valore indeterminato";
- b) Il compenso professionale determinato ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e ss. in relazione al valore della controversia.
- c) La dichiarazione del professionista che i minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, costituiscono parametro di commisurazione convenzionale dei compensi che il legale incaricato dichiara di ritenere equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
- d) La previsione che nel caso di condanna alle spese legali della controparte soccombente in misura superiore a quello concordato, il compenso al difensore verrà liquidato nella stessa misura stabilita dal Giudice ove detto importo verrà regolarmente recuperato. In caso contrario il professionista verrà pagato per gli importi previsti nel preventivo.
- e) Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate.
- f) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico forense.
- g) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Azienda sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- h) Di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.
- i) Obbligo del professionista di trasmettere, in tempi congrui con l'organizzazione aziendale, tutti i provvedimenti emessi dal Giudice (operazioni peritali – verifiche – richiesta documentazione ecc.) del procedimento, in modo tale da permettere all'Azienda di adottare tempestivamente i provvedimenti consequenziali in esecuzione all'ordine del Giudice.
- j) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, di trasmettere immediatamente le pronunce del Giudice e di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o



resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

k) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e la predisposizione degli schemi di atti transattivi.

l) Disponibilità alla partecipazione alle riunioni con la Direzione Strategica o con la struttura di riferimento.

m) Disponibilità a presenziare alle sedute del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri per il caso in cui debba essere valutata l'opportunità di una definizione transattiva o comunque risulti utile per la difesa in caso di sinistro in gestione diretta, oggetto di mediazione o della causa per cui l'avvocato svolge il mandato.

#### **Art. 11**

##### **Conclusioni incarico legale**

1. A conclusione dell'incarico affidato, il professionista è tenuto, prima di emettere la fattura elettronica, a compilare la scheda di sintesi predisposta dall'Azienda con l'indicazione delle fasi e delle attività effettivamente rese in esecuzione dell'incarico conferito dall'Azienda, con l'allegazione della comparsa di costituzione, memorie e comunque di tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio unitamente ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

2. Eventuali inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione del contratto saranno considerate rilevanti ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico per la prosecuzione del giudizio nei successivi gradi e/o fasi.

3. Il servizio legale, entro un termine di giorni trenta, verificata la corrispondenza con il preventivo approvato con l'atto deliberativo e le attività svolte in seno al giudizio, inviterà il professionista ad emettere la fattura elettronica.

#### **Art. 12**

##### **Revoca dell'incarico**

1. L'Azienda provvederà a revocare l'incarico conferito con deliberazione del Direttore generale nelle seguenti ipotesi:

a) il professionista risulta inadempiente agli obblighi di cui all'art. 10 ovvero con condotte in violazione delle disposizioni del presente Regolamento;

b) il professionista svolge l'incarico con negligenza, imperizia e/o in violazione del codice deontologico forense;



c) il professionista perde uno dei requisiti necessari e/o condizioni che hanno consentito l'iscrizione all'Albo di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ovvero se, nel corso del giudizio, omette di comunicare una causa d'incompatibilità o ipotesi di conflitto d'interessi sopravvenuta.

d) Il professionista ha reso informazioni non veritiere ovvero ha omesso di informare l'Azienda per l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela dei propri interessi.

e) L'incarico potrà essere revocato anche nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto fiduciario che lo regola.

4. Le ipotesi di revoca di cui alle lettere a)- b)- c)- d) comportano anche la cancellazione dall'elenco degli avvocati fiduciari; sono fatte salve le ulteriori iniziative sia di carattere risarcitorio per responsabilità professionale e sia di carattere disciplinare a mezzo segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

### **ART. 13**

#### **Corrispettivo**

1. L'ammontare dell'onorario è determinato in via consensuale sulla scorta del preventivo che il professionista è tenuto a redigere prima dell'accettazione dell'incarico ovvero, nei casi d'urgenza, stabilito nell'atto deliberativo sulla base dei parametri del DM. n. 55/2014 nella misura minima, ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'Albo. La sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del professionista comporta, comunque, l'accettazione delle condizioni economiche previste nell'atto deliberativo.

2. Il professionista, al quale è richiesto il preventivo, è tenuto a predisporlo secondo il valore della controversia e nel rispetto dei parametri specifici per la determinazione dei compensi di cui alle tabelle allegate al DM. n. 55/2014, applicando la massima riduzione sui valori medi di liquidazione contemplati nei suddetti parametri. Nelle cause di valore indeterminato, il compenso è determinato applicando lo scaglione minimo di € 26.000 e non superiore a € 52.000.

3. In ogni caso l'Azienda liquiderà i compensi, tenendo comunque conto del valore effettivo della causa così come definito in sentenza o transatto in giudizio.

4. Il corrispettivo così definito all'atto dell'incarico deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di:

i.accessori di legge (IVA e CPA);

- ii. spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);
  - iii. rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale della prestazione, come previsto dall'art. 2, comma 2, del DM 55/2014.
  - iv. non verrà, di regola, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui il legale ne faccia espressa richiesta. In tal caso dette spese dovranno essere quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del preventivo.
  - v. Il difensore, inoltre, accetta che, in caso di liquidazione giudiziale delle spese in misura superiore all'onorario previsto ed approvato nella deliberazione d'incarico, potrà chiedere l'eventuale differenza solo se l'importo liquidato risulti corrisposto all'Azienda dalla parte soccombente.
5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica. La stessa dovrà rispettare la somma preventivata per lo svolgimento dell'incarico da parte del professionista scelto, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla incombenza relativa alla domiciliatiozione.
7. Il compenso verrà determinato in ossequio al preventivo trasmesso dal professionista al momento dell'individuazione dall'albo e trasmesso dallo stesso ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
8. Il servizio legale provvederà all'adozione degli atti di liquidazione sulla base delle determinazioni di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 14**

#### **Pagamenti**

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 13 del presente regolamento, nonché l'eventuale rimborso delle spese, verranno corrisposti al professionista esterno successivamente all'ultimazione dell'incarico affidato, dietro presentazione da parte del professionista di quanto segue:
- a) Fattura elettronica dell'importo corrispondente al corrispettivo di cui al precedente art. 13, oltre l'eventuale somma per rimborso spese;

2. Il pagamento della fattura avverrà ordinariamente entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

3. Il professionista su richiesta potrà richiedere degli acconti per gli importi previsti nel preventivo e nei limiti delle sole attività documentate e svolte.

## **ART. 15**

### **Cancellazione dall'Albo**

1. È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- i. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- ii. abbiano ricevuto incarichi di rappresentanza e difesa e/o di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o in conflitto con gli interessi dell'Azienda;
- iii. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- iv. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- v. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze con riguardo agli incarichi conferiti precedentemente dall'Azienda.

## **ART. 16**

### **Transazione delle controversie**

- 1. L'Azienda, al fine di evitare inutili e onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte e insorgende qualora se ne ravvisi l'utilità e l'opportunità.
- 2. Il professionista esterno dell'Azienda è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale e circa l'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è, altresì, tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.
- 3. Nell'ipotesi in cui l'Azienda decida di addivenire ad una transazione, fermo restando quanto previsto dall'art.10 lett. m), il professionista esterno dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza con l'incarico ricevuto, qualora trasmesso da controparte.

## **ART. 17**

### **Pubblicità**



1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'Azienda è reso pubblico sul sito web oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

## **ART. 18**

### **Tutela della privacy**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata da parte dell'ufficio legale e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di formazione dell'Albo e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
2. Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità. Sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici per la durata prevista dalla normativa vigente. Per il contenzioso in genere (cause, ricorsi, patrocinio legale, ecc.) è prevista la conservazione a tempo illimitato.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
4. I dati raccolti possono essere comunicati: al Settore Economico Finanziario dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Ente; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati ad ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 32 del D. Lgs n. 190/2012.
5. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati Fiduciari ed per l'eventuale



affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.

6. Diritti dell'interessato: relativamente ai suddetti dati agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. L'invio dei dati personali in risposta all'avviso per la costituzione dell'elenco e la sottoscrizione del contratto da parte del professionista attesta la presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.

7. Il titolare dei dati è, ai sensi della normativa vigente in materia, legale rappresentante pro tempore dell'Azienda; Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Legale.

### **Art. 19– Patrocinio dei dipendenti**

1. L'elenco di professionisti disciplinato dal presente Regolamento sarà utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di assistenza legale a dipendenti dell'Azienda nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento giudiziale e sussistano i presupposti descritti dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia. A tal fine l'Azienda metterà a disposizione l'elenco degli iscritti ed al dipendente potrà essere mostrato, ai fini della scelta, il curriculum prodotto al momento della domanda.

2. La disciplina del patrocinio legale a favore del personale dipendente è disposta da specifico e separato Regolamento approvato con atto deliberativo n. 297 del 05/06/2015. Si ritengono comunque applicabili le disposizioni del presente regolamento relative alla pattuizione e liquidazione dei compensi ed agli adempimenti conseguenti al conferimento dell'incarico.

### **Art. 20**

#### **Disposizioni finali e di efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli enunciati trovano applicazione in riferimento alle domande di patrocinio legale ed a tutti i contenziosi giudiziali attivi e passivi e/o alle controversie di cui è parte l'Azienda rispettivamente presentate/insorte successivamente all'approvazione del presente Regolamento ed alla pubblicazione del nuovo elenco di legali fiduciari aziendali, una volta espletata la relativa procedura.



3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria e alle Linee guida dell'ANAC.

#### **ART. 21**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.





ALL. 2

#### AVVISO PUBBLICO

**ELENCO AVVOCATI FIDUCIARI PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI LEGALI A PROFESSIONISTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ARNAS GARIBALDI NONCHE' DEI SUOI DIPENDENTI IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la deliberazione n. 784 del 12.07.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Legale in seno al quale sono stati individuati i presupposti per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa dell'azienda ad avvocati esterni iscritti all'albo aziendale;

**Considerato** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato con delibera del 24 ottobre 2018 n. 907 le linee guida n.12 per l'affidamento dei servizi legali, ribadendo che l'incarico, affidato per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 codice civile;

**Vista** la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. V, 06.06.2019 n. C-264/18, con la quale la Corte ha sostenuto che "le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e che quindi l'affidamento dell'incarico professionale ha carattere fiduciario;

**Vista** la circolare Assessoriale di cui alla nota prot n. 77501/Gab del 03 dicembre 2019, in materia di "Indicazioni generali e criteri, in recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 Ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03 Agosto 2018, in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio delle Aziende del SSR nonché per l'adozione e per l'aggiornamento dei Regolamenti aziendali per la formazione degli elenchi dei professionisti di fiducia";

**Vista** la successiva delibera n. 303 del 01.04.2020 con la quale l'ANAC, ad integrazione, ha ulteriormente reso un parere in ordine all'affidamento dei servizi legali;

**Preso atto** che, con nota prot.n. 27006/Gab del 12 Giugno 2020, l'Assessorato per la Salute ha inviato, per le medesime finalità di uniformazione delle condotte ed ai fini della più celere riapertura di tutti termini di iscrizione negli Albi tenuti dalle Aziende Siciliane per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, il necessario modello di istanza di partecipazione, denominato "Richiesta di iscrizione nell'elenco di Avvocati, non vincolante per l'Azienda, dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale";

**Considerato** che, con deliberazione n. 622 del 10.07.2020, è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, alla luce di tutta la normativa in materia e soprattutto tenuto conto della citata circolare di cui alla nota prot n. 77501/Gab del 03 dicembre 2019, con cui l'Assessorato per la Sanità ha inteso fornire indicazioni uniformi a tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R.;

**Considerato** che, al fine di garantire la più ampia partecipazione di professionisti abilitati all'esercizio dell'attività forense, si rende necessario procedere all'apertura dei termini di iscrizione, pubblicando un avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento approvato con deliberazione n.622 del 10.07.2020, finalizzato alla costituzione di un elenco di Avvocati e di studi professionali associati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possono essere assunti dal Servizio Legale interno;

#### RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Questa ARNAS Garibaldi di Catania intende riaprire i termini di iscrizione, pubblicando un avviso pubblico ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento approvato con deliberazione n.622 del 10.07.2020, finalizzato alla costituzione di un elenco di Avvocati e di studi professionali associati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possono essere assunti dal Servizio Legale interno.

L'elenco individuerà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, verranno inseriti nelle Sezioni distinte per tipologia di contenzioso, in conformità alle regole previste nel Regolamento cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso.

Ciascun Avvocato potrà iscriversi in coerenza al ramo di specializzazione in un numero massimo di due delle Sezioni come di seguito specificate:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- CONTABILE



Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO E PREVIDENZA

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

L'elenco, comunque, ha la mera funzione di banca dati da cui trarre, previo esame dei rispettivi curricula, il/i nominativo/i a cui eventualmente affidare di volta in volta l'incarico di eseguire le prestazioni medesime.

Si precisa che il mancato incarico non comporterà alcuna responsabilità per l'Ente che resterà libero di ricercare eventuali soluzioni alternative meglio rispondenti alle proprie esigenze.

Possono presentare domanda per l'inserimento nel citato elenco per l'eventuale affidamento degli incarichi, i professionisti singoli o associati che esercitano attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati.

**I professionisti già iscritti nell'albo avvocati aziendale, a pena di decadenza, sono tenuti a presentare una nuova domanda di Iscrizione conforme al presente avviso.**

I professionisti potranno chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco.

L'Azienda disporrà, in ogni caso, la cancellazione del professionista dall'elenco nelle ipotesi previste all'art. 15 e nelle ipotesi di revoca dell'incarico già conferito di cui all'art.12 (lett.a-b-c-d) del regolamento aziendale, approvato con deliberazione n.622 del 10.07.2020.

La presentazione della domanda di iscrizione equivale alla piena cognizione ed accettazione del regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi legali approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020 e del relativo disciplinare d'incarico ove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per la singola attività professionale.

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione suindicati dovranno riferirsi a ciascun componente.

I dati forniti dai professionisti interessati al presente avviso saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni in materia. La sottoscrizione del curriculum vale anche quale autorizzazione al consenso al trattamento dei propri dati personali per la pubblicazione del curriculum al sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

I requisiti per richiedere l'iscrizione da indicare, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione sono quelli previsti all'art. 3 del regolamento, ed in particolare:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di procedimenti disciplinari;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia);
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle diverse sezioni;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego pubblico presso una Pubblica Amministrazione;
- assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo nonché fino al completamento degli incarichi affidati;
- comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo- contabile, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro- Previdenza e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

L'interessato dovrà altresì dichiarare, a pena di esclusione, i settori professionali (in un numero massimo di due) per i quali intende prestare assistenza (amministrativo-contabile, civile, lavoro e previdenza, penale, tributario).

L'iscrizione all'elenco è subordinata alla verifica favorevole da parte dell'Azienda del possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento e della regolarità e completezza della documentazione richiesta e presentata a corredo della domanda inoltrata.

L'affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso avverrà previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale risultante dal curriculum dell'avvocato, ma anche dell'esperienza e della competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero della questione rilevante per la sua soluzione, nonché della pregressa proficua collaborazione con l'azienda in relazione alla medesima questione e delle specifiche esigenze aziendali



che richiedono competenza settoriale in relazione alle controversie di particolare complessità o relative a questioni giuridiche di particolare specificità.

La valutazione per l'affidamento dell'incarico, che avverrà nel rispetto degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento aziendale approvato con deliberazione 622/2020, sarà effettuata dalla Direzione Generale. L'incarico verrà formalizzato con deliberazione del Direttore Generale su proposta dell'Ufficio Legale e con la stipula di apposito disciplinare conformemente alle indicazioni di cui all'art. 10 del regolamento e del presente avviso.

L'ammontare dell'onorario, conformemente all'art. 13 del regolamento, è determinato in via consensuale sulla scorta del preventivo che il professionista è tenuto a redigere prima dell'accettazione dell'incarico ovvero, nei casi d'urgenza, stabilito nell'atto deliberativo sulla base dei parametri del DM. n. 55/2014 nella misura minima, ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco. La sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del professionista comporta, comunque, l'accettazione delle condizioni economiche previste nell'atto deliberativo.

Il professionista, al quale è richiesto il preventivo, è tenuto a predisporlo secondo il valore della controversia e nel rispetto dei parametri specifici per la determinazione dei compensi di cui alle tabelle allegate al DM. n. 55/2014, applicando la massima riduzione sui valori medi di liquidazione contemplati nei suddetti parametri. Nelle cause di valore indeterminato, il compenso è determinato applicando lo scaglione minimo di € 26.000 e non superiore a € 52.000.

In ogni caso l'Azienda liquiderà i compensi, tenendo comunque conto del valore effettivo della causa così come definito in sentenza o transatto in giudizio. Non verrà, di regola, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui il legale ne faccia espressa richiesta. In tal caso dette spese dovranno essere quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del preventivo.

Il difensore, inoltre, accetta che, in caso di liquidazione giudiziale delle spese in misura superiore all'onorario previsto ed approvato nella deliberazione d'incarico, potrà chiedere l'eventuale differenza solo se l'importo liquidato risulti corrisposto all'Azienda dalla parte soccombente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica. La stessa dovrà rispettare la somma preventivata per lo svolgimento dell'incarico da parte del professionista scelto, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla incombenza relativa alla domiciliazione.

A conclusione dell'incarico affidato, così come previsto all'art. 11 del regolamento, il professionista è tenuto, prima di emettere la fattura elettronica, a compilare la scheda di sintesi del giudizio sottoscritta dal legale incaricato con l'indicazione delle fasi e delle attività effettivamente rese in esecuzione dell'incarico conferito dall'Azienda, con l'allegazione della comparsa di costituzione, memorie e comunque di tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio unitamente ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

La tipologia di prestazioni, i compensi previsti, le norme che regolamenteranno i diritti ed i doveri dei singoli professionisti saranno dettagliatamente stabiliti con apposito disciplinare e sulla base di quanto previsto dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.622 del 10.07.2020.

Per la difesa dei propri dipendenti, l'Azienda, a norma dell'art. 19 del Regolamento, si limiterà a mettere a disposizione degli stessi l'elenco degli iscritti per la relativa scelta.

Il professionista è tenuto a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative con il mantenimento dell'iscrizione.

#### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di iscrizione andrà presentata secondo le modalità di seguito specificate:

Ciascun professionista è tenuto a provvedere alla pre-iscrizione mediante accesso all'Homepage dell'ARNAS GARIBALDI di CATANIA (<http://www.ao-garibaldi.catania.it/>), compilando il format di domanda presente nelle seguenti sezioni: "Bandi di concorso", Incarichi Libero Professionali e Co.Co.Co., "Anno 2020".

Il modello di domanda generato dal sistema con l'allegata documentazione, una volta firmato, pena l'esclusione, dovrà pervenire esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data del ..... **19 OTT. 2020** ..... a mezzo pec all'indirizzo: [ufficiogale@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:ufficiogale@pec.ao-garibaldi.ct.it).

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda per il periodo di trenta giorni.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabrizio De Nicola

**MODELLO DI ISCRIZIONE**

**Oggetto: richiesta di iscrizione nell'elenco di Avvocati, non vincolante per l'Azienda, dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale.**

Il/la sottoscritto/a avvocato \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, con riferimento all'avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possano essere assunti dal Servizio Legale interno, con la presente

**CHIEDE**

di essere ammesso alla formazione dell'elenco dei professionisti e ad una o più (fino ad un massimo di due) relative sottosezioni del medesimo, come di seguito indicato:

- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto amministrativo-contabile;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto civile;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto del lavoro e previdenza;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto penale;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto tributario.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

**DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di possedere la cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea (salvo eccezioni di legge);
- b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
- c) di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- d) di essere regolarmente iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- e) di possedere l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dal \_\_\_\_\_;
- f) di non avere cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) di possedere i requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;

- i) di non avere condanne penali e carichi pendenti per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- j) di non avere sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio dell'attività professionale;
- k) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- l) numero di codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero Partita Iva \_\_\_\_\_;
- m) di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di Euro \_\_\_\_\_ ( non inferiore a € 500.000,00);
- n) indirizzo di Posta Elettronica Certificata: \_\_\_\_\_  
recapito di telefono fisso: \_\_\_\_\_ Mobile: \_\_\_\_\_;
- o) di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione aziendale per aver assunto incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dell'Amministrazione che propone il presente avviso;
- p) assenza di patrocini di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale in corso o tenutisi nel triennio precedente contro codesto Ente;
- q) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense;
- r) comprovata esperienza professionale di durata non inferiore ad anni 3 (tre), dimostrata allegando il proprio curriculum vitae in un numero massimo di due delle seguenti materie:
  - o diritto amministrativo- contabile;
  - o diritto civile;
  - o diritto del lavoro e previdenza;
  - o diritto penale;
  - o diritto tributario;

**attesta**

ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

**ATTESTA INFINE**

1) di aver preso piena conoscenza dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e del regolamento vigente approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020 e di accettare pienamente le condizioni in esso riportate, in specifico modo le condizioni circa i compensi e le modalità di cui alla legge n. 124/2017;

2) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) nonché del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., acconsento al trattamento dei superiori dati da parte dell'Amministrazione per uso interno e comunque per le finalità di cui alla presente domanda.

**Si allegano:**

- curriculum vitae datato e firmato;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia della polizza assicurativa professionale.

Catania, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

### DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nei locali dell’Azienda Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania, con la presente  
scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 c.c., L’AZIENDA OSPEDALIERA  
GARIBALDI DI CATANIA (di seguito denominata Azienda) in persona del Direttore Generale/  
Commissario, Dott. \_\_\_\_\_, nominato con Decreto Assessoriale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**DA UNA PARTE;**

e l’Avvocato \_\_\_\_\_, iscritto all’albo aziendale nel settore  
professionale \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_ (di  
seguito denominato legale), con studio in \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_ Pec. \_\_\_\_\_

**DALL’ALTRA;**

#### PREMESSO CHE

Con atto deliberativo del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stato incaricato di rappresentare e difendere  
l’Azienda innanzi l’autorità giudiziaria \_\_\_\_\_ in relazione al  
ricorso/atto di citazione notificato \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ ad istanza di  
\_\_\_\_\_;

Le parti con l’odierno atto intendono consensualmente determinare il compenso e le modalità di  
svolgimento dell’incarico di difesa e patrocinio giudiziario e/o stragiudiziale, secondo le seguenti  
modalità e condizioni:

#### 1. Durata e determinazione del compenso

Il legale si impegna ad applicare e percepire i compensi professionali per l’incarico affidato e di cui alla  
presente convenzione, nei limiti e nelle modalità previste dal Regolamento Aziendale per l’affidamento  
di incarichi legali, approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020 e comunque individuate con la  
deliberazione d’incarico, che qui si intendono riportati, trascritti ed accettati senza alcuna riserva.

Il legale per la causa oggetto della presente convenzione e per tutta l’attività espletata nel presente  
grado di giudizio si impegna a richiedere, quale compenso professionale, un importo definito tra le parti  
sulla scorta di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e dei parametri specifici per la determinazione dei  
compensi di cui alle tabelle allegate al medesimo, mediante liquidazione dei compensi esclusivamente  
entro i valori minimi, con applicazione pertanto della massima riduzione sui valori medi di liquidazione  
contemplati nei suddetti parametri, che il legale dichiara di ritenere equo e proporzionato alla quantità  
e qualità del lavoro da svolgere.

Il legale è consapevole ed accetta, senza alcuna riserva, che il compenso verrà corrisposto tenendo  
conto dell’attività effettivamente svolta nel procedimento, siccome documentata ed indicata nel  
dettaglio nello

schema di sintesi del giudizio che il difensore è tenuto a trasmettere unitamente agli atti del giudizio. Il difensore, inoltre, accetta che, in caso di liquidazione giudiziale delle spese in misura superiore all'onorario previsto in delibera, potrà chiedere l'eventuale differenza solo se l'importo liquidato risulti corrisposto all'azienda dalla parte soccombente.

Il professionista deve fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; la misura del compenso è accettata dalle parti come da deliberazione d'incarico, nella misura indicata in preventivo e comunque entro e non oltre i minimi di cui al D.M.n.55/2014; va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente e sarà corrisposto a tacitazione piena e definitiva di ogni avere per l'incarico professionale conferito. Su richiesta scritta e documentata del professionista potranno essere liquidate le spese non imponibili quali ad esempio bolli, marca etc.. In ogni caso il professionista, a conclusione del giudizio o in caso di transazione sarà, comunque, tenuto all'adeguamento delle competenze al valore effettivo e sostanziale della controversia.

## **2. Aggiornamenti in corso di causa**

Il legale si impegna a relazionare ed a tenere costantemente informata l'Azienda circa l'attività difensiva di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia verbali, supportati da eventuali riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. Il professionista si impegna, altresì, a fornire al Servizio Legale dell'Azienda gli atti iniziali della causa, i verbali di udienza, le memorie depositate e gli eventuali altri atti e/o documentazione relativi alla controversia in oggetto, per ciascuna fase prevista dal D.M. n. 55 del 10.03.2014.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione del contenzioso. L'azienda resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere eventualmente fornito. Qualora richiesto, ai fini di fornire chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica e difensiva idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, anche con riferimento al recupero delle somme, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunzie giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e comunque entro i termini previsti dall'art.10 del Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n.622/2020, che il professionista dichiara di conoscere ed accettare nella sua interezza.

## **3. Conflitto interessi**

Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso, anche con altri professionisti associati, comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con la controparte sopraindicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### **4. Attività delegate dal legale incaricato**

Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti esterni allo studio l'adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Azienda. La scelta di un eventuale domiciliatario ricade unicamente sul legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Azienda committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda. Le modalità di scelta e gestione sono regolamentate dall'art. 13 comma 6 del Regolamento Aziendale.

#### **5. Revoca/rinuncia incarico**

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata o a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 1.

Il legale ha la facoltà di rinunciare al mandato, con il diritto al rimborso delle spese sostenute, documentate ed al compenso per l'attività/fase processuale espletata, da determinarsi nei limiti indicati dal precedente punto 1, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

L'Azienda si obbliga a fornire, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare d'incarico, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, approvato con deliberazione n. 622 del 10.07.2020.

L'Azienda, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'AZIENDA**

**IL PROFESSIONISTA**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole previste dagli artt. 1, 4 e 5.

**L'AZIENDA**

**IL PROFESSIONISTA**

All. 5

**SCHEDA DI SINTESI DEL GIUDIZIO**  
**Selezionare le voci interessate ed allegare la documentazione del procedimento**  
**Informazioni Generali**

Acconti Ricevuti (1°-2°)	Fattura P.A. n.	Valore giudizio indicato in domanda	€
Delibera incarico	n. del	Valore liquidato in sentenza	€
Avvocato incaricato		Scaglione applicato	€
Materia		Giurisdizione con R.G.	
Contributo unificato	€	Spese CTU	
Transazione in corso di causa		Valore in transazione	
Altro		Altro	

**FASE STUDIO ai minimi**

[SI] [NO]

€.

**FASE INTRODUTTIVA ai minimi**

[SI] [NO]

€.

<b>GIUDIZIO PENALE</b>	<b>INDICARE ED ALLEGARE DOCUMENTO</b>
COMPETENZA (Tr. Monocratico /gip/gup/ collegiale..)	
Civile/lavoro/amministrativo	
Altro	
<b>ATTO</b>	<b>SELEZIONARE LA VOCE ED ALLEGARE DOCUMENTO</b>
CITAZIONE	
COMPARSА COSTITUZIONE	
RICORSO	
CHIAMATA IN GARANZIA	
RICORSO INCIDENTALE	
CONTRORICORSI	
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI	
ESPOSTI/DENUNCIE/QUERELE	
OPPOSIZIONI	
INTERVENTO RESPONSABILE CIVILE	
COSTITUZIONE PARTE CIVILE	
CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE	
ALTRO	

**FASE ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE/DIBATTIMENTALE ai minimi**

[SI] [NO]

€.

ATTO/PROVVEDIMENTI	SELEZIONARE LA VOCE ED ALLEGARE DOCUMENTO
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DISPOSTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO E IN FUNZIONE DELL'ISTRUZIONE	
ADEMPIMENTI O PRESTAZIONI CONNESSE AI SUDETTI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI (intimazione testi o altro)	
PARTECIPAZIONI E ASSISTENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTRUTTORIE (ctu-verificazione-prove testimoniali-altre attività)	
ATTI DEPOSITATI PER LA FORMAZIONE DELLA PROVA O DEL MEZZO ISTRUTTORIO (memorie 183 comma 6 c.p.c. 1-2-3)	
MEMORIE AUTORIZZATE	
DEDUZIONE A VERBALE	
LISTE TESTI, CITAZIONI ESAME DEI CONSULENTI, TESTIMONI, INDAGATI O IMPUTATI DI REATO	
ALTRO	

**FASE DECISIONALE ai minimi**

[SI] [NO]

€.

ATTO/PROVVEDIMENTO	SELEZIONARE LA VOCE ED ALLEGARE DOCUMENTO
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI	
MEMORIE DIFENSIVE	
DISCUSSIONE ORALE, SIA IN CAMERA DI CONSIGLIO CHE IN UDIENZA PUBBLICA	
MEMORIE CONCLUSIONALI	
MEMORIE DI REPLICA	
DEPOSITO SENTENZA	N. DEL.
ORDINANZA	del
ALTRO	

**GIUDIZIO CAUTELARE ai minimi**

[SI] [NO]

€.

PREGIUDIZIALI RITO/MERITO	
UDIENZA CAMERALE	

MEMORIA	
SPESE LITE	
PROVVEDIMENTO	
ALTRO	

**ESITO GIUDIZIO**

CONDANNA (RISARCIMENTO DANNI)							
CONDANNA GENERICA/FACERE/DARE							
ANNULLAMENTO ATTI							
REGOLAMENTAZIONE SPESE PROCESSUALI	<table border="1"> <tr> <td>SOCCOMBENZA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPENSAZIONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IN FAVORE ARNAS</td> <td></td> </tr> </table>	SOCCOMBENZA		COMPENSAZIONE		IN FAVORE ARNAS	
SOCCOMBENZA							
COMPENSAZIONE							
IN FAVORE ARNAS							
ALTRO (INCLUSE EVENTUALI TRANSAZIONI)							

**FASE UNICA PROCEDIMENTI MONITORI ai minimi**

[SI] [NO]

€.

**PROCEDURE ESECUTIVE ai minimi**

[SI] [NO]

€.

MOBILIARI		IMMOBILIARI	
STUDIO		STUDIO	
ISTRUTTORIA		ISTRUTTORIA	
SPESE		SPESE	

**RIEPILOGO COMPETENZE**

ACCONTO	€
ONORARI	€
SPESE GENERALI	€
CPA	€
IMPONIBILE	€
IVA	€
COMPENSO LORDO	€
RITENUTA ACCONTO	€
COMPENSO NETTO	€
SPESE NON IMPONIBILI	€

**EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE DEL GIUDIZIO**

--	--

Il legale incaricato è tenuto a trasmettere prima della fattura elettronica, al fine di una rapida adozione dell'Atto di Determina di liquidazione dei compensi o degli acconti, **lo schema di sintesi della pratica compilato e debitamente sottoscritto**, unitamente agli atti del giudizio depositati nell'interesse dell'Azienda, ai provvedimenti resi in corso di causa ed alle relazioni tecniche depositate (o atti assimilati). La documentazione, andrà spedita all'indirizzo pec [ufficioglegale@pec.ag-garibaldi.ct.it](mailto:ufficioglegale@pec.ag-garibaldi.ct.it). La fattura elettronica potrà essere emessa solo dopo che l'ufficio avrà verificato le competenze maturate andrà trasmessa specificando nell'oggetto "competenze professionali giusta delibero d'incarico N 0000 DEL GG MM AA Azienda Garibaldi vs NOME PARTE".

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA Avv. \_\_\_\_\_